

**Allegato A al Decreto n. 62 del 1 marzo 2011** pag. 1/4

DISCIPLINA PER LA DISPENSAZIONE CON ONERE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO AI SOGGETTI CELIACI ATTRAVERSO “PARAFARMACIE” ED ESERCIZI COMMERCIALI, OLTRE CHE NELLE FARMACIE, DEI PRODOTTI SENZA GLUTINE DEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI ALIMENTI DI CUI ALL’ART. 7 DEL DM. 8 GIUGNO 2001: REGIME TRANSITORIO.

PREMESSA

Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dalle norme nazionali in materia di celiachia, nonché dalle disposizioni regionali e, in particolare dalla Legge Regionale 7 novembre 2008, n. 15 “Interventi a favore dei soggetti celiaci”, la Regione del Veneto promuove la semplificazione dei percorsi assistenziali finalizzati all’erogazione degli alimenti senza glutine, con l’obiettivo della loro ottimizzazione e di una sempre maggiore integrazione sociale delle persone con malattia celiaca.

L’ottimizzazione del percorso relativo alla fornitura, con onere a carico del Servizio Sanitario, dei prodotti senza glutine - già prevista nei Livelli Essenziali di Assistenza ed integrata dalla L.R. 7 novembre 2008, n. 15 -, l’approvvigionamento ed il consumo dei quali rappresentano un atto essenziale nella vita quotidiana del celiaco, prevede la dispensazione dei prodotti, oltre che presso le farmacie, anche da parte delle “parafarmacie” e, in generale, degli esercizi commerciali in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare/misto, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ovvero dal successivo D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, secondo quanto di seguito specificato.

LE PROCEDURE

Ai fini della dispensazione dei prodotti in argomento, si forniscono le seguenti indicazioni per l’utilizzo dei buoni acquisto attualmente in uso, anche attraverso gli esercizi commerciali diversi dalle farmacie.

Gli esercizi commerciali che intendono effettuare la distribuzione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di alimenti privi di glutine per soggetti affetti da celiachia (ivi incluse le c.d “parafarmacie”) avanzano richiesta di autorizzazione alla Azienda ULSS competente per territorio, mediante compilazione del modello di cui all’Allegato A1 al presente provvedimento.

Nel caso di ditta/società titolare di più punti vendita, nella richiesta devono essere specificati dettagliatamente i punti vendita di pertinenza territoriale della stessa Azienda ULSS, per i quali è richiesta l’autorizzazione.

La richiesta non deve essere presentata dalle farmacie aperte al pubblico, le quali già erogano tali prodotti, in quanto rientranti nelle attività previste dalla Convenzione che regola i rapporti delle farmacie con il Servizio Sanitario Nazionale (D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371).

L'esercizio commerciale richiedente trasmette all'Azienda ULSS del proprio ambito territoriale di appartenenza, unitamente alla richiesta di autorizzazione, una dichiarazione di accettazione delle seguenti condizioni:

- garantire la dispensazione, a carico del Servizio Sanitario, dei prodotti senza glutine limitatamente a quelli inclusi nel Registro Nazionale degli Alimenti destinati ad una Alimentazione Particolare, di cui all'art. 7 del D.M. 8 giugno 2001, applicando indistintamente a tutti gli assistiti, il prezzo liberamente praticato, esposto in modo chiaro e leggibile;
- garantire un'adeguata gestione dei prodotti senza glutine del Registro Nazionale, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- dispensare i prodotti in oggetto su presentazione da parte degli assistiti, dei buoni acquisto rilasciati dalla Azienda ULSS, relativi al mese in corso di validità, riportando sui medesimi il timbro dell'esercizio commerciale, la data e le fustelle a lettura ottica presenti sulle confezioni dispensate;
- per gli *esercizi di vicinato*: garantire la dovuta informazione agli assistiti, rendendo disponibile per la consultazione l'ultimo aggiornamento del richiamato Registro Nazionale degli Alimenti, disponibile nel sito Internet del Ministero della Salute;
- per le *medie e grandi strutture di vendita*: attivare, un'apposita postazione di informazione e di controllo, da posizionare nel percorso dei clienti, prima della cassa, rendendo disponibile per la consultazione l'ultimo aggiornamento del richiamato Registro Nazionale degli Alimenti, pubblicato nel sito Internet del Ministero della Salute;
- garantire la presenza durante l'intero arco di apertura dell'esercizio commerciale di almeno uno dei referente/i dell'attività di gestione e dispensazione dei prodotti in oggetto
- individuare il responsabile dell'esecuzione di eventuali provvedimenti di ritiro/sospensione dal commercio o sequestro dei prodotti in oggetto, comunicati dall'Azienda ULSS o da altra Autorità competente;
- assicurare che il buono o, nel caso di utilizzo simultaneo di più buoni, la somma dei buoni venga spesa per importi uguali o inferiori. L'utilizzo del buono/dei buoni per importi inferiori non dà diritto a resti, fermo restando che rimane a carico dell'utente l'eventuale differenza in eccesso rispetto al valore dei buoni stessi;
- accettare unicamente buoni presentati nell'arco del mese riportato negli stessi;
- presentare, ai fini del rimborso, all'Azienda ULSS di appartenenza dell'assistito, entro il giorno 5 del mese, la fatturazione del corrispettivo dei prodotti dispensati, unitamente ai buoni acquisto riportanti le fustelle a lettura ottica presenti sulle confezioni dei prodotti erogati, nel rispetto delle seguenti modalità:
 - elencazione analitica dei prodotti dispensati, con l'indicazione del rispettivo prezzo;
 - importo fatturato corrispondente ai dati analiticamente riportati nella fattura;
 - inoltro delle fatture entro e non oltre 12 mesi dal mese di riferimento dei buoni utilizzati. Tale condizione deve risultare soddisfatta anche nel caso di fattura relativa al corrispettivo di buoni di mesi diversi (il computo del termine decorre dal mese cronologicamente anteriore) dando atto che non verranno rimborsati prodotti dispensati mediante buoni riportanti data anteriore ai 12 mesi;
- non effettuare concorsi, operazioni a premio e vendite sotto costo aventi ad oggetto i prodotti senza glutine dispensati con onere a carico del Servizio Sanitario;
- garantire, nel rispetto della normativa sulla privacy, la riservatezza di qualsiasi informazione rilevata nei confronti degli assistiti, nell'ambito dello svolgimento delle procedure, non essendo consentiti altri usi dei dati rilevati.

PERCORSO DEL PAZIENTE

L'assistito in possesso di certificazione di diagnosi di morbo celiaco, inclusa la variante clinica dermatite erpetiforme, in conformità alle vigenti disposizioni, riceve dall'Azienda ULSS di appartenenza i buoni acquisto mensili frazionati, in conformità alle disposizioni regionali finalizzate alla dispensazione con onere a carico del Servizio Sanitario dei prodotti senza glutine.

L'assistito è libero di prelevare i prodotti senza glutine del Registro Nazionale in qualsiasi esercizio autorizzato, oltre che presso le farmacie, mediante l'impiego dei buoni mensili, nel mese di spendibilità riportato sui buoni.

Tenuto conto che il tetto di spesa mensile rappresenta un limite entro il quale trovano articolazione i fabbisogni di persone di diverso sesso, età, condizione fisica e differenti necessità alimentari, con conseguente diverso fabbisogno calorico e di carboidrati, lo stesso non rappresenta necessariamente un limite di consumo completo. Il monitoraggio dei prodotti prelevati sarà oggetto di valutazione e verifiche da parte dei competenti uffici delle Aziende ULSS.

PROCEDURE PER LE AZIENDE ULSS

Le Aziende ULSS mettono in atto idonee iniziative di informazione ai soggetti interessati delle procedure previste per la dispensazione con onere a carico del Servizio Sanitario dei prodotti senza glutine ai soggetti celiaci attraverso "parafarmacie" ed esercizi commerciali e provvedono ad implementare i dati nella rete attivata tramite il portale web della Regione del Veneto.

Rilascio/revoca dell'autorizzazione

L'Azienda ULSS territorialmente competente rilascia l'autorizzazione secondo il modello di cui all'allegato A2, previa verifica istruttoria.

Le seguenti ipotesi danno luogo a provvedimento di revoca dell'autorizzazione da parte dell'Azienda ULSS:

- frode nella fornitura;
- perdita dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di vendita del settore misto/alimentare e/o cessione d'azienda, cessazione dell'attività commerciale, rinuncia alla attività di dispensazione a carico del Servizio Sanitario dei prodotti in oggetto;
- grave e reiterata negligenza in ordine alle condizioni generali inerenti la gestione, conservazione e dispensazione dei prodotti, nonché mancato reiterato rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina regionale, che abbiano determinato almeno due contestazioni scritte da parte dell'Azienda ULSS con raccomandata A/R;
- ipotesi di revoca del provvedimento amministrativo di cui all'art. 21 – quinquies L. n. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- eventuale mancato adeguamento alle successive determinazioni assunte dalla Giunta regionale in applicazione del punto 7 del dispositivo di cui alla DGR n. 2721/2010;

Modalità di rimborso dei prodotti dispensati

Il rimborso dell'onere relativo ai prodotti senza glutine del Registro Nazionale dispensati a carico del Servizio Sanitario da parte degli esercizi commerciali, oltre che dalle farmacie, avverrà al prezzo liberamente praticato, che deve essere esposto in modo chiaro e leggibile al cittadino e praticato a tutti gli assistiti.

L'Azienda ULSS, compatibilmente con le proprie esigenze economico-finanziarie, provvederà al pagamento della fattura presentata dagli esercizi commerciali entro 90 giorni dal ricevimento della stessa.